GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE
F.I.B.

FATTO

In data 27/02/2017 il Giudice Sportivo Territoriale riceveva, da parte della Segreteria del Comitato Regionale, il referto arbitrale redatto dal Direttore di Gara sig. Stabile Francesco durante lo svolgimento della gara regionale "Coppa carnevale" tenutasi in data 26/02/2017.
Nel referto suddetto il Direttore di Gara precisava che gli era stato riferito da più persone che durante le fasi eliminatorie del mattino, nel corso della finale di girone, gli atleti TESI MASSIMO (C.F. TSEMSM73H14A561N) della bocciofila Montecatini Avis, cartellino n. 477616 cat. B e MATTEO MASSIMO (C.F. MTTMSM76T21C415V) della bocciofila Follonichese, cartellino n. 414734 cat. A, dopo un alterco verbale erano venuti alle mani negli spogliatoi. I due erano stati divisi dai colleghi presenti in loco. Il sig. Matteo Massimo a fine serata presentava un evidente occhio gonfio come accertato personalmente dal sig. Stabile.
Successivamente, in data 01/03/2017, il Giudice Sportivo territoriale riceveva denuncia scritta da parte del presidente Regionale FIB sig. Giancarlo Gosti , nella quale affermava di avere ricevuto diverse lamentele relative al fatto sopra descritto, confermandone la dinamica e specificando che il commissario di campo Roberti Bruno era stato invitato dai giocatori stessi a non documentare nel suo referto l'accaduto. Infine, il presidente Gosti comunicava i nominativi di persone informate sui fatti disponibili a riferire la loro versione.

Conseguentemente il Giudice Sportivo Territoriale, nel pieno delle sue facoltà, ascoltava la testimonianza dei sig.ri: Lelio Ricci, Luigi Pellegrini, Andrea Cavalcante e Gino Mori.
I signori suddetti davano tutti la stessa versione, sia in merito alla discussione animata avvenuta in campo che alla colluttazione fisica, seppur di breve durata, avvenuta negli spogliatoi.
In ultimo, veniva ascoltata la versione del commissario di campo sig. Roberti Bruno. Egli precisava di non aver assistito personalmente ai fatti in quanto si trovava distante dall'accaduto, ma sottolineava di essersi adoperato per raccogliere le informazioni del caso sia da parte dei presenti che ascoltando direttamente i due atleti coinvolti. A seguito di ciò, affermava che il giocatore Tesi Massimo aveva lui spiegato che a fronte di un atteggiamento aggressivo di Matteo Massimo aveva reagito: calci e un possibile pugno sono stati scambiati. Tant'è che l'atleta Matteo chiedeva al commissario stesso di indicare nel referto di avere ricevuto un pugno. Il sig. Roberti, pertanto, si era attivato nella stesura del referto, bloccato poi successivamente dai due giocatori, che venuti a conoscenza delle possibili conseguenze delle loro azioni, chiedevano di non citare il fatto essendosi poi rappacificati .Il referto finale, quindi, non menzionava l'episodio per i motivi suddetti.

DIRITTO

Letta la denuncia e considerato lo svolgimento della vicenda, il Giudice rileva come il comportamento riferito risulti chiaramente in violazione del Regolamento di Giustizia e Disciplina di cui all' art. 61 commi 1-2 che rispettivamente citano "I tesserati sono individualmente responsabili del loro comportamento nei confronti di tutti gli altri tesserati e del pubblico ammesso ai campi di gara" ;" Le Società, per parte loro, rispondono a titolo oggettivo dell'operato dei propri dirigenti, soci e tesserati, nonché dell'operato e comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori, sia sui propri campi sia su quelli delle Società avversarie".

Il Giudice evidenzia, inoltre, come il comportamento sopra descritto sia riconducibile all'art. 61 comma 3 lettera a)-d)-l) del Regolamento di Giustizia e Disciplina, ossia ; "contegno poco riguardoso ed irrispettoso" ; "comportamento offensivo, ingiurioso e provocatorio"; "violenze".

P.Q.M.

Il Giudice Sportivo Territoriale definitivamente pronunciando, in applicazione dell'art.61 comma 5 lettera a (i) lettera b e lettera d (i) del Regolamento di Giustizia e Disciplina ed ai sensi dell'art. 61 comma 7 lettere a-b-c:

- **SANZIONA** il sig. **MATTEO MASSIMO** (C.F. MTTMSM76T21C415V) con la **squalifica** di **6 mesi** (art. 61 comma 5 lettere c-d(i).)
- **SANZIONA** la società **FOLLONICHESE** al pagamento della **multa** pari ad € **438.99** (art. 61 comma 7 lettere a-b-c).
- **SANZIONA** il sig. **TESI MASSIMO** (C.F. TSEMSM73H14A561N) con la **squalifica** di **6 mesi** (art. 61 comma 5 lettere c-d(i).)
- **SANZIONA** la società **MONTECATINI AVIS** al pagamento della **multa** pari ad **€ 438.99** (art. 61 comma 7 lettere a-b-c).
- **AMMONISCE** il sig. **ROBERTI BRUNO** (C.F. BRBBRN37A06E715A) a rispettare in modo puntuale il ruolo assegnatoli, senza condizionamenti esterni, pur riconoscendone la buona fede.

La sanzione inizierà a decorrere a far data dal 06/03/2017.

Il Giudice Sportivo Territoriale tiene a precisare che il gioco deve essere un momento di socializzazione e divertimento. E' fondamentale che questo spirito venga mantenuto. Fatti come quelli sopra descritti sono l'antitesi del gioco stesso e non sono ammissibili.

Firenze, 03/03/2017

Il Giudice Sportivo Territoriale
Dott.ssa Ginevra Zoleo